

Comune di Vidracco (Torino)

DECRETO DEL SINDACO N. 1/2021

COMUNE DI VIDRACCO
Città Metropolitana di Torino

DECRETO N. 1 DEL 22.12.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE PIEMONTE PER LA VALORIZZAZIONE DEL CICLOTURISMO NEL CANAVESE, SERRA MORENICA E TERRITORI LIMITROFI.

IL SINDACO

- VISTO l'art. 34, comma 1 e 6, del D. Lgs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTA la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;
- DATO ATTO che:
- il Comune di Vidracco ha promosso, ai sensi dell'art.34 del D. Lgs.n. 267/2000, il procedimento di accordo di programma convocando la prima Conferenza in data 23.11.2020 e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio di procedimento sul B.U.R. n. 48 del 26.11.2020;
- con proprio atto n. 33 del 23.11.2020 la Giunta Comunale ha nominato, in relazione all'Accordo di programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Vidracco per "VALORIZZAZIONE DEL CICLOTURISMO NEL CANAVESE, SERRA MORENICA E TERRITORI LIMITROFI" il dott. Claudio Riccardo GIACHINO (Segretario del Comune di Vidracco) quale Responsabile Amministrativo del Procedimento e la geom. Laura ZIMOLI (Responsabile del Servizio Tecnico _ Edilizia Pubblica _) quale Responsabile Unico del Procedimento;
- con proprio atto n. 39 del 16.12.2020 la Giunta Comunale ha approvato l'Accordo di programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Vidracco per "VALORIZZAZIONE DEL CICLOTURISMO NEL CANAVESE, SERRA MORENICA E TERRITORI LIMITROFI" e demandato al Sindaco la firma dell'Accordo di Programma di cui trattasi;
- che nel corso della Conferenza conclusiva svoltasi in data 09/12/2020, le Parti (Regione Piemonte e Comune di Vidracco) hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e dei relativi allegati;
- che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale, le attività istruttorie connesse ai contenuti e alle finalità dell'Accordo di programma e, a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo dell'Accordo e del relativo Allegati 1) – scheda intervento – secondo la formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale;

- VISTA la D.G.R. n. 12-4163 del 26.11.2021 di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

- VISTA la D.G.C. n. 39 del 16.12.2020 del Comune di Vidracco di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;
- PRESO ATTO che l'Accordo di Programma in argomento è stato sottoscritto digitalmente ed acquisito a Protocollo del Comune di Vidracco con nr. 2492 in data 22.12.2021;
- RICORDATO che, a norma dell'art. 8 della D.G.R. 24/11/1997, n. 27-23223, dopo la sottoscrizione, l'Accordo deve essere approvato con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente, e che sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10 il Responsabile del Procedimento deve curarne la pubblicazione sul B.U.R. unitamente ad estratto dell'Accordo stesso, concludendo così il procedimento;
- RILEVATA INOLTRE la necessità di procedere alla nomina del Collegio di Vigilanza, secondo le previsioni stabilite dall' articolo 10 dell' Accordo stesso;
- RITENUTO di provvedere a quanto sopra;

DECRETA

1. Di approvare, per le ragioni tutte esposte in premessa, l'Accordo di Programma sottoscritto digitalmente ed acquisito a Protocollo del Comune di Vidracco con nr. 2492 in data 22.12.2021 finalizzato alla "VALORIZZAZIONE DEL CICLOTURISMO NEL CANAVESE, SERRA MORENICA E TERRITORI LIMITROFI" .
2. Di far rilevare che lo stesso è composto da N. 26 articoli e viene allegato sub. A) a far parte integrante e sostanziale del presente Decreto, con omissione degli allegati.
3. Di costituire, a norma dell' articolo 10) dell'Accordo medesimo, il Collegio di Vigilanza, nelle persone dei signori:
 - Sindaco pro-tempore del Comune di Vidracco o suo delegato;
 - Presidente pro-tempore della Regione Piemonte o suo delegato;facendo rilevare che al Collegio compete la vigilanza sulla corretta applicazione ed il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta Regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997 e s.m.i.
4. Di demandare al Responsabile del Procedimento gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

IL SINDACO
Antonio BERNINI

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI VIDRACCO PER LA VALORIZZAZIONE DEL CICLOTURISMO NEL CANAVESE, SERRA MORENICA E TERRITORI LIMITROFI

PREMESSO CHE

Nell'ambito degli obiettivi dell'Unione Europea, alcune strategie sono volte ad una crescita sostenibile, efficiente e competitiva che pone alla base basse emissioni di CO2 e quindi la capacità di tutelare l'ambiente sfruttando le risorse in modo efficiente e sostenibile con la conseguente riduzione del gas serra;

gli indirizzi strategici e le raccomandazioni specifiche europee per l'Italia in tema di trasporti, individuano il concetto di mobilità urbana integrata, sostenibile e accessibile che agevoli in particolare l'uso della bicicletta;

con D.G.R. n. 17-6936 del 23.12.2013 la Regione Piemonte ha approvato il "Documento strategico di indirizzi per la redazione del Piano regionale dei trasporti", che richiama il tema della "Sostenibilità" dello sviluppo regionale in termini di impatto ambientale, consumo del territorio;

relativamente al tema della mobilità ciclistica, il sopra richiamato "Documento strategico di indirizzo per la redazione del Piano regionale dei trasporti" individua, come prioritaria, la realizzazione di una rete di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale, sicura ed integrata con altri modi di trasporti, sviluppata in continuità ed omogeneità ai percorsi che superano i confini regionali;

la Regione Piemonte, con legge 17.04.1990, n. 33 "Interventi per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto, attraverso la realizzazione di una rete di piste ciclabili e di percorsi che agevolino il traffico ciclistico" ha promosso l'uso della bicicletta come mezzodi trasporto alternativo;

inoltre la Regione Piemonte si sta dotando del "**Programma regionale della mobilità ciclistica**" come richiesto dalla Legge ministeriale 2/2018 in raccordo con il Piano Generale della Mobilità Ciclistica che definirà il Sistema Nazionale delle ciclovie turistiche (SNCT);

la Regione Piemonte ha promosso diversi incontri sul territorio per illustrare le linee guida per lo sviluppo turistico e la valorizzazione del territorio attraverso la promozione delle pratiche outdoor e in particolare del ciclo turismo.

TENUTO CONTO CHE

il Comune di Vidracco, si è fatto interprete della politica regionale e ha promosso una serie di incontri, con la collaborazione del Comune di Montalenghe, con gli amministratori del territorio canavesano, sul tema del ciclo turismo come strumento di valorizzazione delle bellezze naturalistiche, dei siti d'interesse culturale e religioso, delle specialità enogastronomiche presenti ovunque sul territorio;

nel territorio canavesano sono presenti diverse reti di sentieri e percorsi cicloturistici ed altri sono in fase di realizzazione, nonché in questo territorio passano due reti di interesse non solo regionale ma nazionale ovvero la "Via Francigena" per il tratto canavesano, la GTA, la corona di Delizie e la futura VenTo;

alla luce di ciò di rende necessario sviluppare un progetto cicloturistico di valorizzazione del canavese e dei territori limitrofi, che non sia solo di prossimità, ma di ampio respiro e che soddisfi le diverse richieste del mondo cicloturistico;

il Comune di Vidracco ha avviato un'attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie alla promozione delle pratiche outdoor e in particolare del ciclo turismo per lo sviluppo turistico e la valorizzazione del territorio;

il Comune di Vidracco, con nota del luglio 2020, ha chiesto alla Regione Piemonte l'attivazione di un Accordo di programma per uno studio di fattibilità per la valorizzazione del cicloturismo nel canavese e nei territori limitrofi, con particolare riguardo al territorio esteso ad est della serra morenica, tra il Lago di Viverone e le risaie delle province di Biella e Vercelli.

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra evidenziati si rende opportuno addivenire in tempibrevi alla stipula di un Accordo di programma per consentire al Comune di Vidracco la realizzazione dell'intervento proposto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27 — 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018 "Parziale modifica dell'allegato della D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 di assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma";

verificato che con deliberazione n 33 del 23.11.2020 la Giunta Comunale di Vidracco ha provveduto ad individuare il Responsabile unico del procedimento di Accordo nella persona della geom. Laura Zimoli e del Responsabile unico amministrativo il dott. Claudio Giachino.

CONSIDERATO

che il Comune di Vidracco ha promosso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 23 novembre 2020 e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 26/11/2020;

che nel corso della Conferenza conclusiva svoltasi in data 9.12.2020 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e del relativo allegato;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale, le attività istruttorie connesse ai contenuti e alle finalità dell'Accordo di programma e, a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e del relativo Allegato 1) — scheda intervento - secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale.

Vista la D.G.R. 12-4163 del 26.11.2021 di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

vista la D.G.C. 39 del 16.12.2021 .del Comune di Vidracco di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

TRA

La REGIONE PIEMONTE rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Alberto Cirio domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 - Torino, in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. 12-4163 del 26.11.2021, di seguito, per brevità citata come "Regione";

E

Il COMUNE DI VIDRACCO, rappresentata dal Sindaco Antonio Bernini, domiciliato per la carica in Piazza Commentator Ceratto 3 - Vidracco, in attuazione della DGC n. 39 del 16.12.2020.

**SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI
PROGRAMMA**

Articolo 1
Premesse ed allegati

1. Le premesse e l'allegato denominato "Scheda Intervento" formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.
2. La "Scheda Intervento" sarà compilata all'interno del sistema informativo locale regionale "Sistema Gestionale Finanziamenti".

Articolo 2
Finalità dell'Accordo

L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione di un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica che comprenda gli elaborati previsti dall'art. 23 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per la valorizzazione del cicloturismo nel Canavese e nei territori limitrofi, sui tracciati individuati nell'Allegato 1), agli Allegati 1) che illustra la descrizione sintetica, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento con il relativo costo, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte.

Articolo 3
Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- il Comune di Vidracco;

Art. 4
Altri soggetti aderenti

Oltre alla Regione Piemonte e il Comune di Vidracco aderisce al presente Accordo:

- il Comune di Montalenghe

Articolo 5
Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatoree
Strutture amministrative coinvolte

1. Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma, è il Comune di Vidracco.
 2. Il Responsabile del procedimento dell'Accordo di programma è la geom. Laura Zimoli, Responsabile del Servizio Tecnico _ Edilizia Pubblica, del Comune di Vidracco, nominata con Deliberazione G.C. n. 33 del 23.11.2020.
 3. Soggetto attuatore e beneficiario è il Comune di Vidracco interessato alla realizzazione dell'oggetto del presente Accordo.
-

Articolo 6

Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per “Accordo”, il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1);
- per “Parti”, i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per soggetto promotore dell'Accordo, il Comune di Vidracco;
- per “soggetto beneficiario, attuatore dell'Accordo e realizzatore degli interventi”, il Comune di Vidracco;
- per “Interventi”, il progetto di cui all'Allegato 1);
- per “Sistema Gestionale Finanziamenti”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per “Scheda Intervento”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1);
- per “Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma”(RAP) il Segretario Comunale, dott. Claudio Riccardo GIACHINO;
- per “Responsabile dell'intervento” (RUP) la geom. Laura ZIMOLI;
- per “Collegio di vigilanza”, l'organismo di cui al successivo articolo 10.

Articolo 7

Costo dell'intervento e fonti di finanziamento

- Il valore complessivo dell'intervento, di cui all'art. 2, ammonta a euro 90.000,00.
 - Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1) viene posto per € 60.000,00 a carico della Regione Piemonte e per € 30.000,00 a carico del Comune di Vidracco.
 - La Regione farà fronte, per l'importo di euro 60,000,00, mediante le risorse rese disponibili con la L.r. 8/2021. “Bilancio di previsione 2021/2023”
 - Il Comune di Vidracco farà fronte, per l'importo di euro 30.000,00, mediante le risorse rese disponibili sul proprio bilancio come da attestazione prodotta dal Comune e resa dal Responsabile del Servizio Finanziario.
 - Considerate le diverse professionalità potenzialmente coinvolte nella redazione della progettazione di cui trattasi, il Comune di Vidracco potrà procedere con uno o più affidamenti incarichi, sulla base delle specifiche professionalità richieste e necessarie, che saranno individuate dal Responsabile del Servizio Tecnico _ Edilizia Pubblica, già RUP del presente Accordo.
 - Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'affidamento dell'incarico individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell'Accordo.
 - I soggetti beneficiari/realizzatori, per l'attuazione degli interventi, utilizzano un sistema di contabilità separata.
-

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo dell'affidamento incarico di progettazione indicato nelle "schede intervento" allegate, la quota di co-finanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico dell'Ente attuatore.

Nel caso in cui si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di co-finanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

Articolo 8

Liquidazione del finanziamento

1. La liquidazione del contributo per il finanziamento di affidamento dell'incarico per la stesura del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP a cura del soggetto proponente,

b. Secondo acconto:

50% del contributo rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito/i a seguito del/degli affidamento/i, al raggiungimento di uno stato di avanzamento progettuale pari al 30% del costo. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale, di cui al successivo comma 4, copia del contratto o dei contratti e determinazione/i di affidamento degli incarichi nonché autocertificazione attestante:

- che il progetto per la parte già sviluppata, è pienamente conforme ai contenuti definiti nell'Allegato 1)
- il raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di gara;

c. Saldo:

20% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito dell'approvazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica da parte degli organi competenti. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- l'atto o gli atti di approvazione, da parte degli organi competenti, del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica;
- la piena rispondenza del progetto ai contenuti previsti dall'Allegato 1);

dovrà inoltre essere prodotta:

- copia del provvedimento amministrativo di approvazione del progetto
- dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la redazione del progetto

2. Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 13.

3. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte — Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei Turismo e Sport -- Settore Sport e Tempo Libero, Via Bertola, 34 Torino.

Articolo 9 **Obblighi delle Parti**

1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo;
2. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) la Regione Piemonte e il Comune di Vidracco, soggetto promotore, attuatore e beneficiario, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
3. Il soggetto attuatore-beneficiario dell'intervento:
 - a. garantisce l'esecuzione degli stessi, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - b. provvede a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
 - c. garantisce l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo;

Articolo 10 **Collegio di vigilanza**

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Presidente della Regione e dal Sindaco del Comune di Vidracco, che lo presiede.
2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i..

Articolo 11 **Controversie**

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 10.
-

2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Articolo 12

Responsabile dell'intervento

1. Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" svolge i seguenti compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa redazione del progetto attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine; adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa redazione del progetto;
 - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella redazione del progetto, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa redazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d. aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 13

Controlli

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 9 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli che consistono in:

- a. verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b. verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 14

Revoche del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 7, così come erogabile ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.
-

2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a. mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, della progettazione nei tempi previsti o interruzione definitiva dell'attività anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
 - b. mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro la scadenza dell'Accordo
 - c. mancato rispetto dei tempi previsti per la redazione del progetto, fatte salve le ipotesi di proroghe;
 - d. redazione parziale del progetto che rende vana la finalità dell'iniziativa nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
 - e. rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - f. mancata destinazione del contributo regionale per la progettazione ammessa;
 - g. rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - h. rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - i. inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - j. mancato invio, da parte del soggetto beneficiario, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a. redazione parziale del progetto che assicuri il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - b. accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.
7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 15

Inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
 2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.
-

3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 14 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 16

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 17

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023 e impegna le Parti contraenti fino all'avvenuta approvazione del progetto da parte del Comune di Vidracco, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 10.

Articolo 18

Variazioni degli interventi - Decadenza di interventi

1. Gli interventi oggetto del presente Accordo non possono essere modificati, nemmeno parzialmente, senza il consenso unanime delle Parti che lo hanno sottoscritto.
 2. Nel caso in cui emerga, in qualunque momento dell'iter di redazione progettuale, l'impossibilità di corrispondere pienamente alle finalità e ai contenuti documentali previsti dall'Allegato 1), la Regione potrà proporre lo stralcio dell'iniziativa promuovendo, a tal fine, la convocazione del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui all'articolo 19.
 3. Lo stralcio dell'intervento comporta la decadenza automatica del contributo regionale a favore di tale opera e l'avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente anticipate fino a quel momento.
 4. L'eventuale richiesta di sostituzione dell'intervento stralciato su richiesta dell'Ente attuatore, per le ragioni sopra descritte, con altre iniziative che soddisfino gli stessi criteri di ammissibilità e le finalità, nonché i criteri di inserimento nell'Accordo di Programma, compreso il rispetto dei tempi di attuazione delle opere, sarà valutata nell'ambito del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui al successivo articolo 20
-

Articolo 19

Varianti progettuali

1. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dal soggetto attuatore/beneficiario al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà e le sottoporrà alla valutazione del Collegio di Vigilanza.
2. Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'articolo 20.

Articolo 20

Modifiche dell'Accordo

L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione e comunque nel rispetto delle direttive approvate con D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 e s.m.i..

Articolo 21

Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

22

Informazione e pubblicità

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 24

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 25

Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Sindaco del Comune di Vidracco che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 82/2005).

Articolo 26

Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Per la Regione Piemonte

Per il Comune di Vidracco

Per adesione

Per il Comune di Montalenghe

Allegati al presente Accordo:

1. Scheda intervento
